



Comune di Vaie

Via I° Maggio n° 40 - Cap 10050 – VAIE – Città Metropolitana di Torino - P.I. – C.F. 01473450011

Tel.011-9649020 - Fax.011-9631651 – E-mail: info@comune.vaie.to.it

E-mail certificata: info@pec.comune.vaie.to.it

REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E CULTURALI DEL COMUNE DI VAIE

APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 2 del 22.03.2017

MODIFICATO con deliberazione del C.C. n. 6 del 11.04.2022

Art. 1 – Finalità delle manifestazioni fieristiche.

1. L'Amministrazione Comunale istituisce apposite manifestazioni fieristiche con l'intento di promuovere e incentivare:

- a. i prodotti agroforestali ed enogastronomici,
- b. il commercio locale,
- c. i prodotti dell'artigianato e dell'ingegno,
- d. le tradizioni e il patrimonio locale,
- e. la fruizione di proposte culturali,
- f. la valorizzazione del centro urbano
- g. il turismo nell'ambito del territorio.

2. L'Amministrazione Comunale individua tali iniziative come manifestazioni fieristiche a rilevanza locale.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di delegare l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni fieristiche a terzi (Associazioni, Agenzie, Ditte specializzate, ecc.).

Art. 2 – Riferimenti normativi.

- 1. D.Lgs. 30.03.98 n. 114
- 2. L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i.
- 3. D.G.R. n. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i.
- 4. L.R. n.19 del 17 dicembre 2018;
- 5. D.G.R. n. 12-6830 del 11/05/2018.

Art. 3 – Giornate di svolgimento, ubicazione, orari.

1. Le fiere locali si svolgono, di norma, nella giornata di domenica. Eventuali variazioni o estensioni ad altre giornate possono essere decise dall'Amministrazione Comunale, anche in accordo con le Associazioni di Vaie.

2. Il percorso delle manifestazioni occupa, preferibilmente, Via Primo Maggio, Via Roma, Via Martiri della Libertà, Piazza del Priore. Quando necessario e opportuno, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ampliarne e/o modificarne il tracciato.

3. La collocazione dei banchi è stabilita dall'ente organizzatore, sulla base delle categorie merceologiche o dei manufatti esposti o in vendita, anche tenendo conto dell'interesse generale della manifestazione. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale ha facoltà insindacabile di modificare l'ubicazione e il collocamento già assegnato, oppure di modificarne la conformazione o le dimensioni, qualora le circostanze lo rendano necessario e/o opportuno.

4. I punti ristoro e quelli di attrazione/animazione turistica e culturale, sono collocati in aree designate dall'ente organizzatore.

5. Per la sagra del Canestrello gli espositori possono allestire i banchi a partire dalle ore 6:30; l'apertura banchi per l'attività di mostra/commercio inizia dalle ore 8:30 e termina alle ore 18:30. Gli spazi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 20:00. Detti orari potranno essere sottoposti a modifiche qualora le circostanze lo rendano necessario e/o opportuno, ad esempio nei casi in cui si organizzino mercatini natalizi.

6. È previsto, per ragioni organizzative e logistiche, che gli Espositori accedano agli spazi espositivi non oltre la mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione. Qualora l'Espositore, per qualsivoglia motivo, non prenda possesso dello spazio assegnatogli entro il tempo

indicato, l'ente organizzatore ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, di disporre liberamente dello spazio non occupato. Le somme corrisposte dall'Espositore saranno trattenute a titolo di penale e nulla potrà essere richiesto dall'Espositore a qualsiasi titolo o ragione.

Art. 4 – Responsabilità e obblighi degli espositori.

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e indicato.
2. Gli Espositori sono autorizzati a sostare nell'area della fiera con i veicoli adibiti al trasporto della merce nel solo caso in cui abbiano ottenuto l'assegnazione di posteggio con veicolo, occupando soltanto il posteggio appositamente delimitato e indicato nella assegnazione.
3. Le fasi di allestimento del banco di vendita non devono in alcun modo provocare danni alla pavimentazione o agli altri manufatti, ai monumenti e agli edifici circostanti.
4. Ogni responsabilità verso terzi, derivante dall'esercizio dell'attività, è a esclusivo carico dell'Espositore.
5. Gli Espositori hanno l'obbligo di differenziare i rifiuti durante l'orario di apertura della manifestazione e di lasciare pulito lo spazio occupato al termine della fiera.
6. Tutti gli Espositori presenti, qualunque sia la categoria di appartenenza, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza. Gli Espositori, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
7. Non possono essere esposti e/o venduti oggetti, immagini, scritte che risultino lesivi della dignità delle persone, in particolare se contengono elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le persone per distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, lingua, religione.
8. Gli Espositori sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
9. Gli Espositori sono tenuti ad agevolare il transito di veicoli nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 5 – Requisiti richiesti agli espositori.

1. La partecipazione a fini espositivi e/o di vendita è consentita a soggetti con i seguenti requisiti:
 - a. produttori del comparto agroalimentare, forestale ed energetico che abbiano legami con il territorio montano o promuovano processi virtuosi di qualità e tipicità;
 - b. operatori professionali titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica, tipo A o B;
 - c. operatori che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale (hobbisti);
 - d. artigiani che espongono esclusivamente oggetti di propria produzione;

- e. creatori di opere del proprio ingegno (così come definito dall'art. 4 comma 2 lettera h) del D.Lgs. 114/98) che espongono e vendono esclusivamente manufatti di loro produzione e che non hanno carattere seriale. Per questi operatori (OPI) è d'obbligo la presenza dell'esecutore delle opere esposte, che devono essere tutte singolarmente firmate, escluse quelle per le quali, per varie ragioni (piccole dimensioni dell'opera, particolarità dei materiali, ecc.) l'apposizione della firma sia difficoltosa o pregiudizievole per l'opera stessa;
- f. associazioni senza scopo di lucro (ONLUS) che espongono prodotti di propria produzione e/o propongano iniziative umanitarie;
- g. scuole del territorio che espongono manufatti o iniziative a fini didattici.

A tutte queste categorie si aggiungono produttori e fornitori di energia; produttori di macchinari per l'agricoltura, la forestazione e il taglio del legno; prodotti per la bioedilizia, aziende turistiche, agenzie di promozione turistica e culturale, agenzie di servizi alla persona, Enti di diritto pubblico.

Art. 6 – Domande di partecipazione.

1. Le domande di partecipazione possono essere presentate presso l'Ufficio commercio fino alla settimana precedente la data di effettuazione della manifestazione.

2. Ogni Espositore, indipendentemente dall'appartenenza alle categorie di cui all'elenco precedente, deve fornire al momento della richiesta di partecipazione la documentazione idonea a provare e caratterizzare la propria attività. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e deve contenere i seguenti dati:

- a. tipologia dell'operatore (produttore agricolo, professionale, hobbista, artigiano, operatore dell'ingegno, ONLUS, ecc.);
- b. dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale e/o Partita Iva;
- c. dimensioni dello spazio richiesto;
- d. esatta indicazione della merceologia trattata;
- e. solo per gli operatori professionali: copia dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di tipo A o B ai sensi del Dlgs 114/98 e s.m.i.;
- f. solo per gli hobbisti: Tesserino degli hobbisti di cui alla D.G.R. 11.05.2018 n. 12-6830 "art. 11 quinquies comma 3 L.R. 28/1999 a s.m.i."
- g) solo per gli operatori dell'ingegno: autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che la totalità delle opere realizzate ed esposte, è frutto della propria arte o del proprio ingegno

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di accettare o rigettare le richieste di partecipazione.

Art. 7 – Occupazione suolo pubblico.

I partecipanti alle manifestazioni turistiche o altri di cui al presente regolamento, sono esentati dal pagamento del Canone Unico ai sensi dell'art. 32 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

La Giunta Comunale può stabilire con proprio atto una quota quale contributo forfettario per l'organizzazione della manifestazione.

Art. 8 – Sanzioni.

1. La vigilanza sullo svolgimento della manifestazione è svolta dalla Polizia locale.
2. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscali così come previsto dalle normative vigenti.

Art. 9 – Privacy.

Ai fini e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e s.m.i. il titolare del trattamento per la raccolta dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla manifestazione è il soggetto gestore.